

CIRCOLARE n°27/2012

DATA: 06/08/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Sicurezza

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto: **FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, RSPP E ASPP – ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE**

Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; • Accordo 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.221/CSR) - FORMAZIONE DEI LAVORATORI, ai sensi dell'art. 37, c.2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. • Seduta Conferenza Stato Regioni 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante <i>"Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81 e successive modificazioni e integrazioni"</i>.
Principali contenuti	E' stato sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81 e successive modificazioni e integrazioni"
DEFINIZIONE NECESSITA' FORMATIVE	<u>Alla base dell'individuazione delle necessità formative per i lavoratori sono posti gli esiti della valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.</u>
Chiarimento 1 LAVORATORI	Ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto"), ad esempio: azienda con ATECO Commerciale che effettua anche attività di produzione.
Chiarimento 2 LAVORATORI	È da intendersi come formazione "specificata" quella ad esempio riguardante la movimentazione manuale dei carichi [art. 169 comma 1 lett. b)] o riguardante attrezzature munite di videoterminali [art. 177 comma 1 lett. b)]. Ovvero tale formazione risponde anche all'obbligo di formazione di cui ai titoli successivi all'Art. 37 (Es: mansione con esposizione al rumore > 80dB(A) o mansione con esposizione a vibrazioni > 2,5 m/s ² per il sistema mano braccio)
Chiarimento 3 LAVORATORI	Mentre è da intendersi come formazione "speciale" quella riguardante norme speciali quali ad esempio la formazione individuata ai sensi dell'Art. 73, comma 5 (Accordo Stato Regioni 12 marzo 2012) o quella di cui all'Art. 136 comma 6 ed All. XXI (montatori ponteggi) o quella di cui all'Art. 258 (lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto) o quella del D.M 16/03/1998 ("Direttiva Seveso") o D.M. 16/10/2009 (formazione conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri) etc. Resta inteso che la formazione descritta non comprende l'addestramento come ad esempio in relazione all'Art. 77 comma 5 (DPI di terza categoria).
Chiarimento 4 LAVORATORI	L'Accordo è da intendersi in vigore a partire dal giorno 11/01/2012. <u>Da cui conseguono tutte le relative scadenze.</u>
Chiarimento 5 PREPOSTI / DIRIGENTI	La formazione ha un periodo transitorio per la sua erogazione di 18 mesi . Le modalità proposte dall'Accordo sulla formazione sono da considerarsi facoltative (durata inferiore a quella indicata) solo se rispetta i contenuti espressi dal Legislatore.

Chiarimento 6 PREPOSTI	La formazione di aggiornamento che deve essere erogata nei loro confronti è unicamente di 6 ore e quindi, al contrario della prima formazione <u>NON deve essere sommata</u> quella relativa al ruolo di preposto con quella per ogni lavoratore
Chiarimento 7 SEDE LEGALE	Le aziende che hanno più sedi in diverse province possono inviare un'unica comunicazione per la pianificazione della formazione agli organi paritetici (OPP) territorialmente competenti per la propria sede legale
Chiarimento 8 RSPP (non DL)/ ASPP	Qualora trascorsi i cinque anni dalla conclusione del percorso formativo relativo al Modulo B non si facessero TUTTE le ore di aggiornamento previste, si perderebbero i requisiti e di conseguenza la propria “operatività” . L'operatività viene riottenuta al completamente della formazione di aggiornamento
Chiarimento 9 OPP	Prima trasmissione del piano formativo, <u>il Datore di Lavoro verifica che l'OPP soddisfi tutti i requisiti di legge.</u> In merito alla trasmissione il DL dovrà inviarla agli Enti Bilaterali di competenza <i>Provinciale</i> ovvero, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali (associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano di settore e territorialmente competenti. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello <i>Provinciale</i> , ma sia comunque presente a livello <i>Regionale</i> , la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, non siano presenti né Provincialmente, né Regionalmente il DL potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore (<i>Nazionale</i>)
Chiarimento 10 OPP	Il Datore di Lavoro in merito alla risposta dell'OPP, ne tiene conto ma ciò non lo obbliga ad avvalersi dell'OPP stesso per l'erogazione delle formazione, né ad adottare le indicazioni sulla realizzazione
Chiarimento 11	Tutta la formazione pregressa, ad esempio quella effettuata ai sensi del DM 16/01/1997 (RSPP, RLS, LAVORATORI) è da ritenersi valida, purché posseda un qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e la modalità (<i>ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi</i>). Inoltre la stessa deve essere stata erogata in modo che abbia pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia
Chiarimento 12	Nel caso la formazione pregressa sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato entro 12 mesi dall'entrata in vigore (entro 11/01/2013). Qualora i lavoratori possano considerarsi già formati all'atto dell'entrata in vigore dell'accordo il loro aggiornamento deve essere fatto entro cinque anni dalla data di pubblicazione
Chiarimento 13	La formazione attualmente in atto e NON facente parte dell'Accordo è da ritenersi valida esclusivamente se subordinata da riconoscimento avanzato di un determinato corso o un bando o un programma puntuale di attività che risulta da un accordo collettivo o da un verbale di riunione periodica SPP o da una richiesta di finanziamento. Ovviamente se avvenuto antecedentemente al 11 gennaio 2012.
ALLEGATO 1	Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art.34, comma 2, e 37, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, e s.m.i.

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza